



**Ministero del Tesoro  
del Bilancio  
e della Programmazione Economica**

**Dipartimento della  
Ragioneria Generale dello Stato**

-----  
**Ispettorato Generale per la Finanza  
delle Pubbliche Amministrazioni**

Divisione VI

**Prot. n. 0012767 Allegati 1**

**CIRCOLARE N. 8**

Roma, 25 febbraio 2000

Alle REGIONI A STATUTO ORDINARIO  
Presidenze delle Giunte  
Assessorati al Bilancio  
Assessorati alla Sanità

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI  
Gabinetto

ROMA

AL MINISTERO DELLA SANITÀ  
Gabinetto  
Serv. Centr.le Prog.ne Sanitaria

ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segreteria Conferenza Stato-Regioni

ROMA

**Oggetto: Circolare concernente il “patto di stabilità interno” per le Regioni a Statuto ordinario. Art. 30 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

**Premessa**

Com'è noto, l'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), nello spirito di far concorrere gli Enti territoriali alla politica di risanamento della finanza pubblica, ha profondamente innovato le disposizioni contenute nell'articolo 28, comma 1, della Legge n. 448 del 1998 concernente il “patto di stabilità interno”.

In attesa dell'emanazione (entro il 30 aprile 2000) del Decreto interministeriale Tesoro – Interno di determinazione delle modalità tecniche di computo del disavanzo, si ritiene

opportuno emanare la seguente circolare – così come già avvenuto per le Province e i Comuni (circolare n. 4 del 4 febbraio 2000) - al fine di porre in grado le Regioni a Statuto ordinario di predisporre i documenti di bilancio 2000 in linea con le disposizioni dell'articolo 30 della citata Legge n. 488, **restando inteso che potranno essere fornite indicazioni correttive all'atto dell'emanazione del predetto Decreto** che, tra l'altro, richiede il preventivo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Per le Regioni a Statuto speciale e le per le Province autonome di Trento e di Bolzano si provvederà, ai sensi del comma 16 del citato articolo 30, secondo i criteri e le procedure che dovranno essere stabiliti d'intesa tra il Governo e i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, nell'ambito della loro autonomia statutaria (articolo 48, comma 2 della legge n. 449 del 1997).

Per il momento, vengono qui precisati alcuni contenuti innovativi rispetto a quelli a suo tempo definiti con la precedente circolare n. 12 del 12 marzo 1999 di questo Ufficio (pubblicata sulla G.U. n. 64 del 18 marzo 1999) e ai cui contenuti si fa rinvio per tutto ciò che in questa sede non è stato diversamente disciplinato.

Le principali innovazioni legislative si possono così riassumere:

- Una ulteriore riduzione del disavanzo per il 2000 di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. previsto nel D.P.E.F. rispetto all'obiettivo già indicato per lo stesso anno dall'articolo 28, comma 2, della Legge n. 448 del 1998;
- Il recupero nel 2000 della quota di miglioramento del saldo eventualmente non realizzato nel corso del 1999;
- La costanza per i tre anni successivi dell'importo della riduzione realizzata per l'anno 2000;
- Una diversa formulazione della definizione di disavanzo;
- La facoltà da parte delle Regioni di calcolare il disavanzo 1999 con i criteri previsti dalla normativa 2000 o di cumulare i dati 1999 e 2000 per perseguire una riduzione complessiva di 0,2 punti percentuali del P.I.L.;
- L'individuazione di nuove azioni correttive per ottenere il miglioramento del disavanzo.

Gli effetti finanziari che si intendono conseguire con la nuova versione del "patto di stabilità interno" possono valutarsi, così come per il 1999, in 1.000 miliardi a carico delle Regioni a statuto ordinario, pari ad almeno l'1% della spesa corrente complessiva.

Al fine di conseguire il suddetto risparmio di 1.000 miliardi a livello aggregato, ciascuna regione dovrà concorrere al risanamento migliorando il proprio saldo tendenziale consolidato (comprensivo, cioè, dei saldi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) nel 2000, riducendolo se è negativo, aumentandolo se è positivo.

Sulla base di valutazioni macroeconomiche, la crescita del disavanzo tendenziale per l'anno 2000 va stimata pari a circa il 3% (pari all'80 % del tasso di crescita del P.I.L. al valore nominale indicato nella misura del 3,8 % dal D.P.E.F. per gli anni 2000 – 2003).

## **1. NUOVA DEFINIZIONE DEL DISAVANZO DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998.**

Di particolare rilievo, ai fini del calcolo del saldo di ciascuna Regione, è il comma 2 dell'articolo 30 della Legge n. 488 del 1999 che prevede una diversa definizione di saldo rispetto a quella adottata nel "patto di stabilità interno" per l'anno 1999.

### **1.1. Definizioni delle voci**

Il saldo viene calcolato quale differenza tra le riscossioni per entrate finali e i pagamenti correnti al netto degli interessi passivi (come in passato) e di ulteriori voci da detrarre sia per l'entrata che per la spesa.

Relativamente ai dati da prendere in considerazione, si precisa che per *entrate effettivamente riscosse e uscite effettivamente pagate* si intendono, rispettivamente, gli incassi e i pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati dal Tesoriere della Regione.

Qualora nel corso dell'esercizio il Tesoriere registri incassi senza reversale o pagamenti senza mandato (carte contabili) è necessario in ogni caso che la Regione provveda ad una rapida regolarizzazione dei sospesi di tesoreria o quanto meno, ai fini del monitoraggio, operi le necessarie stime per una corretta allocazione di detti sospesi.

Particolare attenzione merita la situazione relativa alle movimentazioni con la Tesoreria Statale attraverso i conti correnti intestati alle singole Regioni a vario titolo: in questo caso, ai fini del monitoraggio, si dovrà tenere conto delle riscossioni e dei pagamenti per i quali il Tesoriere regionale ha quietanzato i movimenti. E' di tutta evidenza, però, che la regolarizzazione di contabilizzazioni che avvengono in corso d'esercizio per il tramite della Tesoreria Statale dovrà essere effettuata da parte della Regione e del suo Tesoriere il più sollecitamente possibile.

Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti allo scrivente Ufficio (circa il “patto di stabilità” 1999) e della nuova normativa, si ritiene opportuno fornire precisazioni su alcune delle singole voci, sia per la parte riguardante il “bilancio regioni”, sia per quella riguardante il “settore sanità”.

## 1.2. **Precisazioni per le entrate del “bilancio Regione”**

A differenza dello scorso anno, il prospetto di rilevazione delle informazioni necessarie per il calcolo del saldo finanziario e per il monitoraggio (Allegato A alla presente circolare) fa riferimento alle **entrate finali a cui occorre detrarre**, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 della citata legge n. 488 del 1999 e dall’articolo 28 della legge n. 448 del 1998, le voci non rilevanti ai fini del “patto di stabilità interno”:

- *i trasferimenti correnti dallo Stato, dall’Unione Europea e dagli Enti che partecipano al “patto di stabilità interno” (comuni e province). Dai trasferimenti correnti dallo Stato è da escludere, qualora ivi contabilizzata, la quota del gettito dell’accisa sulla benzina;*
- *i proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari;*
- *i trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dall’Unione Europea e dagli Enti che partecipano al “patto di stabilità interno” (comuni e province);*
- *le riscossioni di crediti che, essendo partite finanziarie, non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo dell’indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni, parametro questo preso a base per verificare il rispetto del “patto di stabilità e crescita” sottoscritto dall’Italia con l’Unione Europea e a cui si correla il “patto di stabilità interno”;*
- *le entrate che rivestono il carattere dell’eccezionalità: posto che non si rinviene, nell’attuale normativa, una definizione puntuale per tale tipologia, l’individuazione di tali entrate deve essere vista nel contesto delle finalità del “patto di stabilità interno”, nell’ambito, cioè, della programmazione finanziaria che deve essere adottata per raggiungere l’obiettivo programmatico del “patto”.*

La Regione potrà far rientrare nel carattere dell’eccezionalità gli eventi straordinari (ad esempio: quelli calamitosi, quelli a seguito di sentenze esecutive, ecc.) ma non dovrà fare riferimento a tutte quelle risorse e a quegli interventi che siano prevedibili, anche se non in via continuativa;

- *l'I.R.A.P. (al netto del fondo perequativo);*
- *l'addizionale I.R.P.E.F.;*
- *i contributi sanitari pregressi (se contabilizzati tra le entrate tributarie);*

### **1.3. Precisazioni per le spese del “bilancio Regione”**

Dalle spese correnti del “bilancio Regione” non sono da considerare:

- *gli interessi passivi;*
- *le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli Enti che partecipano al “patto di stabilità interno” (comuni e province), cioè le spese correnti finanziate con tali risorse;*
- *i trasferimenti allo Stato e agli Enti locali a titolo di compartecipazione dell'I.R.A.P.;*
- *i trasferimenti agli Enti del S.S.N. (al netto delle spese della gestione sanitaria accentrata che rimangono a carico del bilancio regionale). Qualora, la Regione effettui trasferimenti ad Enti del S.S.N. diversi dalle Aziende sanitarie e ospedaliere (es. I.R.R.C.S., ecc.), tale tipologia di trasferimenti potrà essere portata in detrazione dalle spese correnti del bilancio regionale, soltanto nel caso in cui si provveda a rilevare la situazione contabile degli enti beneficiari del trasferimento inserendola, per le varie voci di entrata e di spesa, nella sezione dell'allegato A riservata alle A.S.L. (o in una sezione aggiuntiva analoga). In caso contrario, se la Regione non intendesse rilevare la situazione contabile dei suddetti altri Enti del S.S.N., i relativi trasferimenti ad essi effettuati dovranno essere considerati come spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione e quindi non detraibili dalle spese correnti del bilancio regionale;*
- *le spese correnti che rivestono il carattere dell'eccezionalità, per le quali si rimanda a quanto sopra precisato per le corrispondenti entrate.*

### **1.4. Precisazioni per le entrate delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere**

Sono da contabilizzare nella voce entrate delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le risorse finanziarie per ripiano disavanzi pregressi nonché i saldi di mobilità interregionale anni pregressi.

### 1.5. **Precisazioni per le spese delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere**

Relativamente alle spese correnti delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, si precisa che non deve essere rilevata, negli allegati da trasmettere a questo Ufficio, la mobilità infraregionale, in quanto compensativa nell'ambito della stessa Regione, mentre deve essere rilevata quella interregionale.

-----O O O-----

Poiché la norma prevede la facoltà per le Regioni di adottare diverse modalità di calcolo del saldo programmatico e di verifica del proprio obiettivo, si ritiene utile impartire istruzioni differenziate per le:

- **Regioni che non si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;
- **Regioni che si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;
- **Regioni che si avvalgono** della facoltà di calcolare **cumulativamente** l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri.

In ogni caso, ogni Regione deve concorrere al risanamento finanziario migliorando, così come era già previsto dal "patto di stabilità interno" versione 1999, il proprio saldo tendenziale consolidato (comprensivo, cioè dei saldi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) per il 2000: se tale saldo è negativo, esso deve essere ridotto dell'intervento correttivo, se è positivo, esso deve essere aumentato dell'intervento correttivo.

Le Regioni, sulla base della struttura del prospetto di cui all'allegato A alla presente circolare, devono determinare i saldi programmatici dei vari anni partendo dal saldo finanziario consolidato (di cui al punto 41 dell'allegato A) ed applicando la procedura di calcolo sotto delineata a seconda della facoltà di cui si vuole avvalere la Regione.

## **2. REGIONI CHE NON SI AVVALGONO DELLA FACOLTA' DI RICALCOLARE L'OBIETTIVO PROGRAMMATICO 1999 CON I NUOVI CRITERI**

Per la determinazione del saldo programmatico consolidato per il 2000 tali Regioni dovranno seguire il seguente procedimento metodologico:

### **2.1. Ricalcolo del saldo finanziario consolidato 1999.**

Le Regioni che, per l'anno 1999, decidono di valutare la propria conformità al "patto di stabilità interno" sulla base dei criteri fissati dalla precedente normativa (articolo 28, Legge n. 448 del 1998), **ferma restando la validità del risultato per il 1999 così conseguito**, devono, **ai soli fini del calcolo del saldo programmatico consolidato per il 2000 (inclusivo del settore sanità)**, ricalcolare il proprio saldo finanziario consolidato 1999 secondo i nuovi criteri previsti dall'articolo 30 della Legge n. 488 del 1999.

### **2.2. Calcolo del saldo tendenziale consolidato 2000.**

Tale saldo deve essere pari:

- per le Regioni con saldo finanziario consolidato 1999 positivo, al saldo finanziario consolidato 1999 (di cui al precedente punto 2.1.) ridotto del 3% (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale);
- per le Regioni con saldo finanziario consolidato 1999 negativo, al saldo finanziario consolidato 1999 (di cui al precedente punto 2.1.) aumentato del 3% (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale).

### **2.3. Calcolo dell'intervento correttivo per il 2000.**

Per l'anno 2000 le Regioni devono operare un'ulteriore riduzione del saldo tendenziale (di cui al precedente punto 2.2.) di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. Posto che gli effetti finanziari che si intendono conseguire possono valutarsi, per il comparto delle Regioni a statuto ordinario, così come per il 1999, in 1.000 miliardi, l'intervento correttivo che ogni singola Regione dovrà attuare sarà pari all'1 per cento della spesa corrente regionale 1999 comprensiva della spesa sanitaria (entrambe al netto degli interessi passivi).

#### **2.4. Recupero differenziale non raggiunto nel 1999.**

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 della Legge n. 488 del 1999 prevede il recupero nell'anno 2000 della quota di obiettivo programmatico eventualmente non realizzato nel corso del 1999.

#### **2.5. Calcolo del saldo programmatico consolidato per il 2000**

Il saldo programmatico consolidato per l'anno 2000 è pari alla somma algebrica tra il saldo tendenziale consolidato (di cui al punto 2.2), l'intervento correttivo (di cui al punto 2.3.) e l'eventuale recupero del differenziale (di cui al punto 2.4.).

### **3. REGIONI CHE SI AVVALGONO DELLA FACOLTA' DI RICALCOLARE L'OBIETTIVO PROGRAMMATICO 1999 CON I NUOVI CRITERI**

Per la determinazione del saldo programmatico consolidato 2000 tali Regioni dovranno seguire il seguente procedimento metodologico:

#### **3.1. Ricalcolo del saldo programmatico consolidato 1999.**

Le Regioni che si avvalgono della facoltà concessa dalla Legge finanziaria 2000 di ricalcolare il saldo programmatico consolidato per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati dall'articolo 30 della Legge n. 488 del 1999, devono provvedere a ricalcolare il saldo finanziario consolidato 1998, con i nuovi criteri previsti dal suddetto articolo 30 (e meglio definiti nel punto 1 e seguenti) e applicare la medesima procedura metodologica espressa nella circolare n. 12 del 1999 (per il calcolo del saldo tendenziale 1999 e dell'intervento correttivo).

#### **3.2. Calcolo del saldo tendenziale consolidato 2000.**

Tale saldo deve essere pari:

- per le Regioni con saldo programmatico consolidato 1999 positivo, al saldo programmatico consolidato 1999 (di cui al precedente punto 3.1.) ridotto del 3% (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. monetario);
- per le Regioni con saldo programmatico consolidato 1999 negativo, al saldo programmatico consolidato 1999 (di cui al precedente punto 3.1.) aumentato del 3% (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. monetario).



### **3.3. Calcolo dell'intervento correttivo per il 2000.**

Per l'anno 2000 le Regioni devono operare un'ulteriore riduzione del saldo tendenziale consolidato (di cui al precedente punto 3.2.) di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. Posto che gli effetti finanziari che si intendono conseguire possono valutarsi, per il comparto delle Regioni, così come per il 1999, in 1.000 miliardi, l'intervento correttivo che ogni singola Regione dovrà attuare sarà pari all'1 per cento della spesa corrente regionale 1999 comprensiva della spesa sanitaria (entrambe al netto degli interessi passivi).

### **3.4. Recupero differenziale non raggiunto nel 1999.**

Si dovrà seguire la procedura illustrata al precedente punto 2.4.

### **3.5. Calcolo del saldo programmatico consolidato per il 2000.**

Il saldo programmatico consolidato per l'anno 2000 è pari alla somma algebrica tra il saldo tendenziale consolidato (di cui al punto 3.2), l'intervento correttivo (di cui al punto 3.3.) e l'eventuale recupero del differenziale (di cui al punto 3.4.).

## **4. REGIONI CHE SI AVVALGONO DELLA FACOLTÀ DI CALCOLARE CUMULATIVAMENTE L'OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL BIENNIO 1999-2000 CON I NUOVI CRITERI**

Le Regioni possono, altresì, avvalersi della facoltà di valutare la propria conformità al "patto di stabilità interno" sulla base del saldo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000: in tale caso il miglioramento del saldo aggregato programmatico consolidato dovrà produrre cumulativamente una riduzione del saldo aggregato consolidato pari allo 0,2 per cento del P.I.L. per il 1999.

La verifica del raggiungimento di tale obiettivo sarà effettuata attraverso il raffronto tra la somma algebrica dei saldi consolidati finanziari realizzatisi nel 1999 e nel 2000 (calcolati secondo i nuovi criteri) e la somma algebrica tra il saldo programmatico consolidato 1999 e quello 2000 (punti 3.1. e 3.5.).

## 5. CALCOLO DEI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2001, 2002 E 2003.

Poiché la norma prevede che la riduzione dovrà avere effetto anche nei tre anni successivi, si rende necessario mantenere costante l'intervento correttivo applicato nel 2000 ai saldi tendenziali consolidati 2001, 2002 e 2003 determinati con i nuovi criteri.

Pertanto, per calcolare il saldo tendenziale consolidato 2001 (e degli anni successivi) sarà sufficiente far crescere il disavanzo o ridurre l'avanzo finanziario, di cui ai punti 2.5. o 3.5., relativo al 2000 (e degli anni successivi), dell'80% del tasso di crescita del P.I.L. nominale programmato (vedi D.P.E.F. 2000-2003) e le cui variazioni percentuali sono qui riportate:

- 80% della variazione tra P.I.L. 2000 – 2001:	3,3%
- 80% della variazione tra P.I.L. 2001 – 2002:	3,6%
- 80% della variazione tra P.I.L. 2002 – 2003:	3,6%

Per calcolare il saldo programmatico consolidato, una volta determinato (come sopra precisato) il saldo tendenziale consolidato, si applicherà a quest'ultimo lo stesso ammontare dell'intervento correttivo applicato nell'anno 2000 (punti 2.3. o 3.3.).

## 6. RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MISURE ADOTTATE

La relazione illustrativa (prevista dall'articolo 30, comma 3, della Legge n. 488 del 1999) sulle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di riduzione del saldo tendenziale consolidato per l'anno 2000 o, nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo fissato per il 1999, del recupero del differenziale nell'anno 2000, è necessario che fornisca anche indicazioni sulle azioni poste in essere per garantire il contributo degli Enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.

## 7. MONITORAGGIO

### 7.1. Verifica della realizzazione degli obiettivi programmatici

Le profonde innovazioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2000, in ordine al "patto di stabilità interno", comportano la necessità di una revisione totale dell'allegato necessario per la determinazione dei saldi programmatici e per la verifica in corso d'anno dell'allineamento agli stessi.

Pertanto, a corredo della presente circolare si trova (di cui ne fa parte integrante) l'**Allegato A** da utilizzare:

◆ **Di supporto per la determinazione del saldo programmatico consolidato per il 2000 e per il 1999**, ove richiesto dalla modalità di calcolo scelta (vedi punti 2., 3. e 4.), sia in termini di cassa che di competenza, essendo tale allegato indicativo delle voci rilevanti ai fini del computo del saldo finanziario consolidato.

Conseguentemente, le Regioni devono predisporre, entro un mese dall'emanazione della presente circolare, il prospetto annuale dimostrativo del saldo finanziario consolidato 1999 e del saldo programmatico consolidato 2000, da allegare, ove possibile, al bilancio di previsione del 2000.

Per i dati annuali relativi sia alla competenza che alla cassa, si dovrà far riferimento ai valori di bilancio 1999 raffrontati con quelli del bilancio 2000. Nel caso in cui le Regioni si avvalgono della facoltà di ricalcolare il saldo programmatico consolidato 1999 (di cui al punto 3) si dovrà far riferimento anche ai valori del bilancio 1998 ricalcolati secondo la struttura dell'allegato A.

◆ **Per la verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno;**

Alla luce della disposizione introdotta dal comma 5 dell'articolo 30 della citata Legge n. 488 del 1999, dove è previsto che il Ministero del Tesoro riferisca trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e successivamente al Parlamento, si ritiene opportuno modificare - così come stabilito per il monitoraggio del "patto di stabilità" 2000 dei Comuni e delle Province - la cadenza temporale per la verifica dell'andamento dei conti.

Pertanto, si comunica che le Regioni a Statuto ordinario **non sono più soggette al monitoraggio mensile ma ad un monitoraggio trimestrale** i cui prospetti devono inviarsi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre (i dati relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 1999 e 2000 devono essere inviati entro il 20 aprile 2000).

E' necessario, quindi, che le Regioni, in considerazione che la nuova normativa ha modificato la definizione del saldo finanziario ed ha dato facoltà di ricalcolare gli obiettivi programmatici anche per il passato, si organizzino - coinvolgendo anche le Aziende sanitarie ed ospedaliere che da loro dipendono - in modo da **trasmettere puntualmente i loro dati trimestrali e quelli delle Aziende**

**sanitarie ed ospedaliere** al fine di porre in grado lo scrivente di riferire trimestralmente, come sopra accennato, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e successivamente al Parlamento.

## **7.2. Adempimenti**

Le Regioni a Statuto ordinario dovranno inviare al Ministero del Tesoro esclusivamente via e-mail o via fax (si veda punto 7.3.):

- I prospetti annuali dimostrativi dei saldi finanziari e dei saldi programmatici, comprensivi anche del settore della sanità, riferiti agli anni 1998, 1999 e 2000, entro un mese dall'emanazione della presente circolare, sia per la gestione di cassa che per la gestione di competenza;
- L'allegato A del monitoraggio trimestrale contenente i dati di cassa effettivamente realizzati, comprensivi dei saldi del complesso delle Aziende ospedaliere e sanitarie locali, entro il giorno 20 dalla scadenza del trimestre;
- la relazione illustrativa di cui al precedente punto 6 (per posta elettronica o ordinaria), non appena disponibile.

## **7.3. Indirizzi di riferimento**

I recapiti a cui fare riferimento per l'invio degli allegati sono:

**Ministero del Tesoro – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**

**I.Ge.P.A. – Divisione VI - Via XX Settembre 97 - 00187 ROMA**

**fax: 06/47613522**

**fax: 06/4814027**

**e-mail: [pattostab@tesoro.it](mailto:pattostab@tesoro.it)**

## **8. ULTERIORI CHIARIMENTI**

### **8.1. Riduzione dei tassi di interesse dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti**

Il comma 6 dell'articolo 30 della Legge n. 488 del 1999 ha previsto, per gli Enti che raggiungono l'obiettivo, una riduzione sui tassi di interesse applicati sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti già in ammortamento. Per l'applicazione delle modalità

tecniche e operative di questa disposizione, così come per le direttive sulla certificazione di cui al comma 7 dello stesso articolo 30, si fa rinvio ai Decreti ministeriali citati nella stessa normativa da emanarsi entro il 30 aprile 2000.

IL    MINISTRO  
F.to Amato

**ALLEGATO A**

**REGIONE.....**

**SALDO DI CASSA TRIMESTRALE CUMULATO 1999 E 2000**

Dati di consuntivo a tutto il .....trimestre

( valori in miliardi di lire)

	VOCI	a tutto il .....trimestre	
		1999	2000
<b>BILANCIO REGIONE</b>			
<b>ENTRATE</b>			
1	Entrate finali		
	a detrarre:		
2	- Trasferimenti correnti dallo Stato		
3	- Trasferimenti correnti dalla U.E.		
4	- Trasferimenti correnti dagli Enti che partecipano al patto		
5	- Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari		
6	- Trasferimenti c/capitale dallo Stato		
7	- Trasferimenti c/capitale dalla U.E.		
8	- Trasferimenti c/capitale dagli Enti che partecipano al patto		
9	- Riscossione di crediti		
10	- Entrate con carattere di eccezionalità		
11	- I.R.A.P. (al netto fondo perequativo)		
12	- Addizionale IRPEF		
13	- Contributi sanitari pregressi (se inclusi nelle entrate tributarie)		
14	<b>Totale entrate nette (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)</b>		
<b>SPESE</b>			
15	Spese correnti		
	a detrarre:		
16	- Interessi passivi		
17	- Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da Enti partecipanti al patto		
18	- Trasferimenti IRAP a Stato e Enti locali		
19	- Trasferimenti agli Enti del S.S.N.		
20	- Spese con carattere di eccezionalità		
21	<b>Totale spese nette (15-16-17-18-19-20)</b>		
22	<b>SALDO BILANCIO REGIONI (14-21)</b>		
<b>AZIENDE SANITARIE LOCALI</b>			
<b>ENTRATE</b>			
23	Tickets ed entrate proprie diverse		
24	Redditi e proventi patrimoniali		
25	Risorse finanziarie per ripiano disavanzi pregressi		
26	<b>Totale entrate nette ( 23+24+25 )</b>		
<b>SPESE</b>			
27	Spese correnti		
	a detrarre:		
28	- Interessi passivi		
29	- Acquisti di prestazioni da altre aziende sanitarie		
30	<b>Totale spese nette (27-28-29)</b>		
31	<b>SALDO A.S.L. ( 26-30)</b>		
<b>AZIENDE OSPEDALIERE</b>			
<b>ENTRATE</b>			
32	Tickets ed entrate proprie diverse		
33	Redditi e proventi patrimoniali		
34	Risorse finanziarie per ripiano disavanzi pregressi		
35	<b>Totale entrate nette (32+33+34)</b>		
<b>SPESE</b>			
36	Spese correnti		
	a detrarre:		
37	- Interessi passivi		
38	<b>Totale spese nette (36-37)</b>		
39	<b>SALDO A.O. ( 35-38 )</b>		
40	<b>SALDO A.S.L e A.O. ( 31+39 )</b>		
41	<b>SALDO FINANZIARIO CONSOLIDATO (22+40 )</b>		